



LEGGE 17 Maggio 1984 n. 49
Norme sui termini di gravame e sulla notificazione degli atti giudiziari.

TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dalla (Legge 19 gennaio 1989 n.5 abrogata), dalla Legge 17 giugno 1994 n.55, dalla Legge 24 febbraio 2000 n.20 e dalla Legge 29 luglio 2013 n. 100

(aggiornato al 29 luglio 2013)

LEGGI CITATE NEL TESTO COORDINATO

- [Legge 15 novembre 1917 n.17](#)
- [Legge 5 giugno 1923 n.13](#)
- [Legge 4 luglio 1945 n.39](#)
- [Legge 28 ottobre 1970 n.45](#)
- [Decreto 9 dicembre 1970 n.50](#)
- [Legge 11 marzo 1981 n.21](#)
- [Legge 17 maggio 1984 n.49](#)
- [Legge 19 gennaio 1989 n.5](#)
- [Legge 28 giugno 1989 n.68](#)
- [Legge 23 ottobre 1991 n.131](#)
- [Legge 17 giugno 1994 n.55](#)
- [Legge 24 febbraio 2000 n.20](#)
- [Legge 24 febbraio 2000 n.21](#)
- [Legge 30 aprile 2002 n.59](#)
- [Legge 29 luglio 2013 n.100](#)



LEGGE 17 Maggio 1984 n. 49
Norme sui termini di gravame e sulla notificazione degli atti giudiziari.

TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dalla (Legge 19 gennaio 1989 n.5 abrogata), dalla Legge 17 giugno 1994 n.55, dalla Legge 24 febbraio 2000 n.20 e dalla Legge 29 luglio 2013 n. 100 (aggiornato al 18 ottobre 2016)

Art. 1

Il termine per l'interposizione dell'appello nelle cause civili in materia di lavoro e nelle procedure arbitrali è di 30 giorni.

Nel successivo termine di 10 giorni deve essere depositato nella Cancelleria del Tribunale Commissariale l'atto di citazione di appello.

I predetti termini sono perentori ed a pena di decadenza.

La notificazione dell'atto di citazione di appello oltre il predetto termine di dieci giorni non costituisce motivo di decadenza dell'appello interposto.

Il termine per proporre la querela di nullità ed il ricorso di terza istanza è di 30 giorni.

Il ricorso di terza istanza deve essere depositato negli atti di causa nella Cancelleria del Tribunale Commissariale che provvede a notificarlo alla controparte e quindi a trasmetterlo al Consiglio dei XII per le decisioni di competenza.

Il termine per l'interposizione dell'appello penale è di 30 giorni, a pena di decadenza.

Il mancato deposito prescritto dalla Legge 18 settembre 1968 n. 37 non costituisce motivo di decadenza dell'atto di appello, ma comporta l'obbligo del pagamento del quintuplo della somma stabilita dalla legge. ¹

Art. 2

La notificazione degli atti in materia giudiziaria ovvero extragiudiziaria civile ai sensi della apposita Convenzione dell'Aja è eseguita dagli Ufficiali Giudiziari anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la notifica si ha per eseguita in caso di giacenza presso il servizio postale per il termine di trenta giorni.

¹ **Testo originario (Legge n.49/1984):**

Il termine per l'interposizione dell'appello nelle cause civili in materia di lavoro e nelle procedure arbitrali è di 30 giorni. Nel successivo termine di 10 giorni deve essere depositato nella Cancelleria del Tribunale Commissariale l'atto di citazione di appello.

I predetti termini sono perentori ed a pena di decadenza.

La notificazione dell'atto di citazione di appello oltre il predetto termine di dieci giorni non costituisce motivo di decadenza dell'appello interposto.

Il termine per proporre la querela di nullità ed il ricorso di terza istanza è di 30 giorni.

Il ricorso di terza istanza deve essere depositato negli atti di causa nella Cancelleria del Tribunale Commissariale che provvede a notificarlo alla controparte e quindi a trasmetterlo al Consiglio dei XII per le decisioni di competenza.

Il termine per l'interposizione dell'appello penale è di 30 giorni, a pena di decadenza.

Il calcolo della decadenza dei termini prescritti dal presente articolo è stabilito dalle norme vigenti e dalla piu' recente giurisprudenza.

Il mancato deposito prescritto dalla Legge 18 settembre 1968 n. 37 non costituisce motivo di decadenza dell'atto di appello, ma comporta l'obbligo del pagamento del quintuplo della somma stabilita dalla legge.

Modifiche legislative:

Legge 24 febbraio 2000 n.20, Articolo 10:

Sono abrogati il punto n.1 dell'articolo 2 della Legge 5 giugno 1923 n.13, l'articolo 3 della Legge 4 luglio 1945 n.39, la Legge 28 ottobre 1970 n.45, il Decreto 9 dicembre 1970 n.50, l'ottavo comma dell'articolo 1 della Legge 17 maggio 1984 n.49, il secondo comma dell'articolo 8 della Legge 23 ottobre 1991 n.131, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.



Gli Ufficiali Giudiziari procedono sempre alla notifica a mano dei seguenti atti giudiziari civili interni:

- a) copia del primo ed eventualmente del secondo atto introduttivo del giudizio civile;
- b) copia di tutti i decreti con i quali vengono aperti i rituali termini della procedura;
- c) copia dei decreti con i quali vengono ammessi i mezzi di prova;
- d) copia delle sentenze di qualsiasi grado;
- e) copia dei mandati esecutivi.

Il Giudice dispone, per iscritto e caso per caso, che ogni altro atto determinato sia notificato a mano o in altra idonea forma.²

Art. 3

² **Testo originario (Legge n.49/1984):**

La notificazione degli atti di qualsiasi natura, giudiziaria civile e penale, amministrativa, elettorale, tributaria, è eseguita dall'Ufficio Cursorile del Tribunale Commissariale a mezzo del servizio postale tramite lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento.

Il Commissario della Legge dispone, per iscritto, le modalità di notificazione ovvero, caso per caso, che un atto determinato sia notificato a mano o in altra idonea forma.

La affissione dei testi di legge nei Castelli della Repubblica prevista dall'art. 30, punto 2) della Legge 11 marzo 1981 n. 21, avviene con notifica, a mezzo del servizio postale, del testo da pubblicare al Capitano di Castello.

La notifica si considera avvenuta in caso di giacenza presso l'Ufficio Postale superiore a 5 giorni.

Modifiche legislative:

Legge 19 gennaio 1989 n.5 (Abrogata dalla Legge n.55/1994), Articolo 5:

L'art. 2 secondo comma della Legge 17 maggio 1984 n. 49 è abrogato e sostituito dal seguente:

"L'Ufficio Cursorile procede alla notifica a mano dei seguenti atti giudiziari civili:

- 1) copia del primo ed eventualmente del secondo atto introduttivo del giudizio civile;
- 2) copia di tutti i decreti con i quali vengono aperti i rituali termini della procedura;
- 3) copia dei decreti con i quali vengono ammessi i mezzi di prova;
- 4) copia delle sentenze di qualsiasi grado;
- 5) copia dei mandati esecutivi.

Il Giudice dispone, per iscritto e caso per caso, che ogni altro atto determinato sia notificato a mano o in altra idonea forma".

Legge 17 giugno 1994 n.55, Articolo 4:

L'art. 2, secondo comma, della Legge 17 maggio 1984 n.49, è abrogato e sostituito dalle seguenti disposizioni:

"L' Ufficio Cursorile procede alla notifica a mano dei seguenti atti giudiziari civili:

1. copia del primo ed eventualmente del secondo atto introduttivo del giudizio civile;
2. copia di tutti i decreti con i quali vengono aperti i rituali termini della procedura;
3. copia dei decreti con i quali vengono ammessi i mezzi di prova;
4. copia delle sentenze di qualsiasi grado;
5. copia dei mandati esecutivi.

Il Giudice dispone, per iscritto e caso per caso, che ogni altro atto determinato sia notificato a mano o in altra idonea forma.".

Legge 17 giugno 1994 n.55, Articolo 5:

L'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 17 Maggio 1984 n.49, è abrogato e sostituito dalle seguenti disposizioni:

"L'Ufficio Cursorile effettua a mezzo del servizio postale la notifica degli atti delle procedure di mano regia.

Trascorsi 15 giorni di giacenza presso l'ufficio postale, l'ufficio stesso restituisce il plico raccomandato all'Ufficio Cursorile che provvede alla notifica a mano al domicilio del destinatario.

La notifica va rinnovata in caso di assenza o di impedimento del destinatario.

La notifica si intende effettuata nel caso di rifiuto del destinatario di ricevere l'atto.".

Legge 29 luglio 2013 n.100, Articolo 18:

1. L'articolo 2 della Legge 17 maggio 1984 n. 49, come modificato dagli articoli 4 e 5 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 è così sostituito:

«Art.2

La notificazione degli atti in materia giudiziaria ovvero extragiudiziaria civile ai sensi della apposita Convenzione dell'Aja è eseguita dagli Ufficiali Giudiziari anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la notifica si ha per eseguita in caso di giacenza presso il servizio postale per il termine di trenta giorni.

Gli Ufficiali Giudiziari procedono sempre alla notifica a mano dei seguenti atti giudiziari civili interni:

- a) copia del primo ed eventualmente del secondo atto introduttivo del giudizio civile;
- b) copia di tutti i decreti con i quali vengono aperti i rituali termini della procedura;
- c) copia dei decreti con i quali vengono ammessi i mezzi di prova;
- d) copia delle sentenze di qualsiasi grado;
- e) copia dei mandati esecutivi.

Il Giudice dispone, per iscritto e caso per caso, che ogni altro atto determinato sia notificato a mano o in altra idonea forma.».



La notificazione per mezzo del servizio postale comporta l'impiego di doppia cedola di ricevuta, istituita ad uso degli Uffici giudiziari, comprovante i dati dell'atto di notificazione, il mittente, il destinatario e la identificazione del ricevente. Una cedola resta in mano del ricevente.

Ciascuno dei componenti l'Ufficio Cursorile è tenuto ad annotare in ordine cronologico gli estremi di ogni notificazione eseguita in apposito registro, numerato e vidimato in ogni foglio dal Cancelliere del Tribunale Commissariale, nonché negli atti di ciascun procedimento giudiziario, di cui alla notificazione eseguita.

Art. 4

Ogni disposizione in contrasto con la presente legge è abrogata.

Art. 5

La presente legge entra in vigore il 30° giorno dalla sua legale pubblicazione.



ALTRE NORME

Legge 24 febbraio 2000 n.21

LEGGE IN MATERIA DI PROCEDURA CIVILE

Art.2

(Interpretazione autentica in materia di termini di gravame)

I principi ed i termini stabiliti in materia di gravame dall'articolo 1 della Legge 17 maggio 1984 n.49, hanno efficacia generale e debbono quindi intendersi applicabili anche nelle procedure concorsuali di cui alla Legge 15 novembre 1917 n.17.



Legge 30 aprile 2002 n.59

Disposizioni varie in materia di procedura civile, penale e amministrativa

Art.6

(Scadenza dei termini in giorni di chiusura degli uffici)

Tutti i termini posti per il compimento di atti da eseguirsi o depositarsi in uffici pubblici o di enti pubblici, in ogni ramo del diritto e quindi sia in materia civile che penale, in materia amministrativa, ed anche in materia tributaria, se vengano a scadenza in giorno festivo o comunque in un giorno di chiusura dell'ufficio competente a ricevere l'atto o presso il quale esso deve essere eseguito, é prorogato al giorno di apertura dell'ufficio immediatamente successivo.

La disposizione che precede si applica anche ai termini previsti nella Legge n. 68/1989.

Sono comunque fatte salve le disposizioni dettate in materia processuale civile e penale dall'articolo 2, punto 11.0 e dall'articolo 29, secondo comma, della Legge n. 55/1994, così come interpretate in via autentica dall'articolo 3 della presente legge.

In via di interpretazione autentica dell'articolo 1 della Legge 17 maggio 1984 n.49 il termine per l'interposizione dell'appello si applica anche alle riassunzioni del giudizio in caso di annullamento della sentenza.



Legge 29 luglio 2013 n.100

MODIFICHE AL CODICE PENALE ED AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DISPOSIZIONI SULLA PROCEDURA CIVILE E IN MATERIA GIUDIZIARIA

Art. 17

1. Alla notificazione degli atti amministrativi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli in materia tributaria nonché quelli che irrogano sanzioni amministrative, provvede l'Ufficio che ha emanato l'atto a mezzo del servizio postale tramite lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli atti in materia elettorale esclusivamente in relazione alla notificazione dei certificati elettorali.
2. La notificazione si considera avvenuta in caso di giacenza per trenta giorni presso il servizio postale.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 1 della Legge 17 maggio 1984 n.49.
4. In tutte le disposizioni di legge nelle quali, per tali atti, si fa riferimento alla notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario, provvede l'Ufficio competente, ivi comprese le notifiche *ad valvas*, che vengono effettuate mediante affissione all'Albo dell'Ufficio.
5. La notificazione di atti in attuazione della collaborazione internazionale in materia amministrativa avviene ai sensi del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 2 della Legge 17 maggio 1984 n. 49 come sostituito dal seguente articolo 18.